



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Ilaria Angelini

HA EMESSO LA SEGUENTE PRONUNCIA NEL PROCEDIMENTO GSN n. 8/2026
nei confronti di

- 1) **DANILO GUERINI, n. tessera FISE 50118900 (ex Fise: FISE71437/G)**, tesserato per la stagione sportiva in corso, con l'ASD IL VECCHIO GUFO:
incolpato della violazione dei principi sportivi sanciti dall'art. 5 comma 2 del Codice di Comportamento Coni, dall'art. 1.2 e 1.3 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE, dall'art. 10 dello Statuto FISE e dagli artt. 1 e 16.4 e ss. del Regolamento Gare di Endurance FISE - Edizione 2026, in vigore dal 01.01.2026;
- 2) **ASD IL VECCHIO GUFO, n. tessera 124396**, in persona del Presidente *pro tempore*, Sig. Severino Paolucci, incolpata *ex art.* 4.1 del Regolamento di Giustizia, vigente al momento dei fatti, per i comportamenti posti in essere dall'atleta Danilo Guerini;

Il Giudice Sportivo Nazionale, Avv. Ilaria Angelini, ha pronunciato la seguente decisione

“omissis”

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, visto l'art.39 del Regolamento di Giustizia

Ritenuta provata la responsabilità di:

- 1) **DANILO GUERINI, n. tessera FISE 50118900 (ex Fise: FISE71437/G)**, tesserato per la stagione sportiva in corso, con l'ASD IL VECCHIO GUFO;
- 2) **ASD IL VECCHIO GUFO, n. tessera 124396**, in persona del Presidente *pro tempore*, Sig. Severino Paolucci, n. tessera 124396;

APPLICA

- 1) **al Sig. DANILO GUERINI, n. tessera FISE 50118900 (ex Fise: FISE71437/G)**, la sanzione *ex art.* 6.1 punto IV del Regolamento di Giustizia della sospensione dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche per mesi 6 (sei), aumentata a mesi 8 (otto) per la circostanza aggravante di cui

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma

T. +39 06 83668436 - E. organidigiustizia@fise.it - W. www.fise.it

P.I. 02151981004 – C.F. 97015720580



all'art. 8.1 lett. e) del Regolamento di Giustizia, con contestuale inibizione dello stesso ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box);

- 2) **ASD IL VECCHIO GUFO, n. tessera 124396**, in persona del Presidente *pro tempore*, Sig. Severino Paolucci, la sanzione dell'ammenda di Euro 800,00 (ottocento/00), ai sensi dell'art. 6.1 punto III del Regolamento di Giustizia

MANDA

alla Segreteria Organi di Giustizia Federale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, il giorno 15 settembre 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Ilaria Angelini